

integralmente o non concordate, sarà di giorni quaranta dalla detta pubblicazione.

Il termine stabilito all'articolo 6 e all'articolo 11 per la notificazione al contribuente della decisione definitiva della Commissione di appello e per la comunicazione agli esattori delle liquidazioni di sgravio, sarà di giorni novanta dalla detta pubblicazione.

(È approvato).

Art. 11.

Alle provincie di Reggio Calabria, di Catanzaro e di Messina, nonchè ai Comuni delle Provincie stesse e ai Comuni della Provincia di Firenze, danneggiati dal terremoto, ai quali, in conseguenza delle disposizioni di questa legge relative alla esonerazione e sospensione d'imposte, venissero a mancare i mezzi necessari per provvedere alle spese obbligatorie, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata per tale oggetto ad accordare mutui fino alla concorrenza di lire 4,000,000 all'interesse del 4 1/2 per cento, da estinguersi in 35 anni, osservate nel resto le disposizioni delle leggi 17 maggio 1863, n. 1270 e 27 maggio 1875, n. 2779.

Presidente. A questo articolo è stato proposto il seguente emendamento:

« Fino alla concorrenza di lire 10,000,000 all'interesse del 3 e mezzo per cento. »

Tripepi Demetrio, Luigi de Blasio, De Leo, Picardi, Di Sant'Onofrio, Cottafavi, Scaglione, Piccolo-Cupani, Carlomagno, Fulci Nicolò, Compagna, Aguglia, Casale, Gaetani Luigi, De Bellis.

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Come ho già dichiarato alla Camera, accetto che per questi quattro milioni l'interesse sia ridotto al 4 per cento. Non potrei accettare le altre proposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tripepi Demetrio.

Tripepi Demetrio. Le condizioni delle provincie di Reggio-Calabria, di Catanzaro e di Messina sono più note certamente al Governo di quello che possono essere note a noi. Dal momento che l'onorevole presidente del Con-

siglio non crede di mettere la sua autorevole parola appunto perchè il fondo sia portato a 10,000,000, io non voglio insistere: ritiro questo emendamento, e, in mancanza di meglio, accetto questo mezzo per cento di meno accordato sull'interesse dall'onorevole ministro del tesoro.

Presidente. Dunque la Camera ha inteso; nell'articolo 11, testè letto, va introdotta una variazione:

« ... fino alla concorrenza di 4,000,000 all'interesse del 4 e mezzo per cento » diceva l'articolo; invece adesso dirà: « all'interesse del 4 per cento. »

La Commissione accetta questa modificazione?

Cambray-Digny, relatore. L'accetta.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 11 così emendato.

(È approvato).

Art. 12.

La Cassa dei depositi e prestiti è inoltre autorizzata a operare con effetto dal 1° gennaio 1896 la trasformazione dei prestiti già da essa accordati alle Provincie e ai Comuni suddetti, alle condizioni di cui all'articolo 11, mantenendo il saggio d'interesse precedentemente pattuito, quando non superi il 5 per cento, e riducendolo al 5 per cento negli altri casi.

(È approvato).

Art. 13.

I contratti di prestito e di trasformazione di prestiti, di cui ai precedenti articoli 11 e 12, saranno registrati con la tassa fissa di una lira.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Credo che la Commissione non abbia avvertito che con quest'articolo non dà niente ai Comuni, poichè attualmente la tassa di registro è già, normalmente, una tassa fissa di una lira. Il pensiero però della Commissione, evidentemente, tende a qualcosa di più, e vorrebbe comprendere quelle altre tasse, che si pagano in occasione di questi prestiti.

Ora io, facendo un passo più in là di quello che chiede la Commissione, consentirei, anche a nome del mio collega, poichè questo è lo